TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

Nel procedimento iscritto al n. [redacted]/2021 R.G.L., pendente tra

[redacted] (avv. Vincenzo La Cava)

Ricorrente

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Udine, Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliati ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Catania;

Resistente

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2020/2021, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2020/2021, e provenienti da Gae, tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/021.

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza celebrata in modalità cartolare del 18/11/2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato 29/04/2021 [redacted] premesso di essere docente di scuola primaria, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2017 e al momento della presentazione del ricorso in servizio, in assegnazione provvisoria, presso l'I.C. "C.D.I Nicola Spedalieri" di Bronte, di avere presentato domanda di mobilità interprovinciale per l'a. s. 2020/2021 e di avere indicato come prime preferenze diverse scuole rientranti nel comune di Bronte, Adrano, Randazzo, Paternò, Misterbianco, i vari distretti 021,022 , 023, 066 018, il Comune di Catania e/o ricadenti nella provincia di Catania, secondo un ordine di preferenza, di avere la necessità di assistere la madre, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92, si doleva del mancato riconoscimento nelle operazioni di mobilità interprovinciale del trasferimento richiesto, in violazione del diritto di precedenza ex art. 33 L.104/92; nonostante, infatti, l'inserimento tra i posti disponibili di vacanze, avrebbe dovuto prendere servizio in un istituto ubicato a Udine, comune diverso rispetto a quello di residenza della persona da assistere (Bronte).

convivente e riconosciuta portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 (cfr fascicolo della ricorrente) stante l'intervenuto decesso del padre e l'impossibilità dell'altro fratello di prendersi cura della stessa. La detta circostanza fa ritenere che nel tempo necessario per la definizione del giudizio di merito, la ricorrente riceverebbe un imminente e irreparabile pregiudizio nella sua sfera personale e familiare, e dunque il pregiudizio effettivo alla vita familiare non risarcibile per equivalente, ricadendo i riflessi lesivi nella sfera dei diritti non meramente patrimoniali, bensì personali, non suscettibili di essere reintegrati *ex post*, in ragione dell'impossibilità di prestare le cure necessarie alla madre, riconosciuta portatrice di handicap grave, e tanto in contrasto con i principi costituzionali ex art. 3 e 38 della Costituzione e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/09.

In considerazione delle suesposte osservazioni va riconosciuto in favore della ricorrente il diritto di precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale ai sensi dell'art. 33 della L. 104/92; per l'effetto, va ordinato all'Amministrazione scolastica convenuta di assegnare [redacted] ad una sede di servizio alla medesima spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

Alla regolazione delle spese deve provvedersi nella sede di merito trattandosi di cautelare proposto unitamente al merito.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso cautelare, previa disapplicazione degli atti di assegnazione della ricorrente, ad esito delle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2020/2021, dichiara il diritto di precedenza ex art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92, in favore della ricorrente, nelle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda presentata in via amministrativa;

per l'effetto, ordina all'Amministrazione scolastica convenuta di assegnare [redacted] ad una sede di servizio alla medesima spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, con l'emanazione di tutti gli atti necessari e conseguenti;

spese al merito.

Così deciso in Catania, il 07/01/2022

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Luisa Maria Cutrona